Contratto n._____di rep.

PATTO DI INTEGRITA'

SOMMARIO

ART 1 OGGETTO 1
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 2
ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE 2
ART. 4 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 3
ART. 5 SANZIONI 3
ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE 3

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente patto di integrità (di seguito, il "Patto di Integrità") stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria (di seguito, anche "Amministrazione") nonché l'operatore economico che all'esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura di gara aperta relativa alla stipula del Contratto per l'affidamento della fornitura di **n. 20 rilevatori di battito cardiaco** (di seguito, anche il "Fornitore") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non

compiere alcun atto volto a distorcere o a influenzare indebitamente il corretto svolgimento sia della procedura di acquisto sia dell'esecuzione del Contratto.
Il Fornitore e l'Amministrazione, si impegnano a rispettare, e a far rispettare al proprio personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione e del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;

b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e/o di ogni altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, impegnandosi a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto;

d) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di affidamento e/o di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

e) segnalare all'Amministrazione, - nel contesto dei rispettivi ruoli - nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di affidamento e di esecuzione del Contratto.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc. Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e/o nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertate dall'Amministrazione, potranno comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

- risoluzione del Contratto *ex* art. 1456 cc nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 cc **(i)** ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis c.p., nonché, (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art.32 del D.L 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
- Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, l'Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui al D. Lgs. n.36/2023;
- segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

_____, lì _____

L'AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE